


Publicato il 05/12/2024

N. 04636 2/024 **REG.PROV.CAU.**
N. 09074/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9074 del 2024, proposto da Co.Ge.Fa. S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Merani, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Torino, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione che ha respinto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento prefettizio avente ad oggetto l'adozione nei confronti dell'operatore economico di un provvedimento antimafia interdittivo;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi

degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso presenta elementi di *fumus* che devono essere approfonditi nella sede collegiale e nel merito sotto il profilo della attualità degli elementi riscontrati; che nelle more della decisione collegiale sussiste un pericolo di pregiudizio gravissimo non suscettibile di adeguato ristoro economico *ex post*; ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il provvedimento impugnato debba essere sospeso al solo fine di consentire la prosecuzione dei rapporti contrattuali già in corso alla data odierna e delle eventuali gare per le quali alla data odierna sia già stata presentata domanda di partecipazione;

P.Q.M.

accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 9.1.2025.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Così deciso in Roma il giorno 5 dicembre 2024.

Il Presidente
Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.